

# Regolamento Campionato Regionale Under 18

## Stagione Sportiva 2023/2024

### Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, per la stagione sportiva 2023/2024, del Campionato Regionale Under 18.

### Art. 2 - Limiti di età per la partecipazione al Campionato U18

Alle gare del Campionato Regionale Under 18 possono partecipare i calciatori nati dal 01.01.2006 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il quindicesimo anno di età.

Non è consentito l'impiego di fuorigioco.

### Art. 3 - Articolazione del Campionato Under 18

1. L'organico del Campionato Regionale Under 18, sulla base delle iscrizioni pervenute, è fissato in n. 30 squadre, suddivise in due (2) gironi da quindici (15) squadre.

2. Il Campionato si svilupperà con gare di andata e ritorno di due tempi da quarantacinque (45) minuti ciascuno; inizierà, indicativamente, nel mese di settembre e terminerà nel mese di maggio dell'anno successivo.

3. Il Campionato è gestito dal Comitato Regionale e si concluderà con l'assegnazione del Titolo di Campione Regionale della Categoria Under 18 e con l'attribuzione del diritto di accesso alle eventuali "Fasi Finali Nazionali" della Categoria stessa.

### Art. 4 - Fasi Finali del Campionato Under 18

1. In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine del Campionato Regionale Under 18 per la compilazione delle classifiche di ciascun girone si procederà, senza la disputa di ulteriori gare, attraverso la compilazione di una graduatoria (c.d. classifica avulsa) fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- della differenza tra reti segnate e subite nell'intera fase;
- del maggior numero di reti segnate nell'intera fase;
- del maggior numero di reti segnate in trasferta rapportate al numero delle gare disputate;
- del sorteggio a cura del Comitato Regionale.

2. **Quarti di finale:** le squadre classificate al primo posto di ogni girone accederanno direttamente alle gare di semifinale.

Le altre due squadre semifinaliste saranno determinate dall'esito dei seguenti incontri:

q1	seconda girone A - terza girone B	q2	seconda girone B - terza girone A
----	-----------------------------------	----	-----------------------------------

Le gare si disputeranno sul terreno di gioco della prima nominata, secondo lo schema soprastante.

3. **Semifinali:** le gare di Semifinale si disputeranno sul terreno di gioco della prima nominata, secondo lo schema sottostante:

sf1	prima girone A – vincente q2	sf2	prima girone B – vincente q1
-----	------------------------------	-----	------------------------------

4. **Finale:** le squadre vincenti delle gare di semifinale accederanno alla gara di Finale, in campo neutro, per l'assegnazione del titolo di Campione Regionale della Categoria Under 18.

5. Nelle gare dei quarti di finale e di semifinale, in caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari, si procederà direttamente all'esecuzione dei tiri di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 del "Regolamento del Gioco del Calcio".

6. Solo nella gara di Finale, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si disputeranno due tempi supplementari di 15' minuti ciascuno; in caso di ulteriore parità si eseguiranno i tiri di rigore con le modalità stabilite dal "Regolamento del Gioco del Calcio".

#### **Art. 5 – Campi di gioco - Alternanza di gare interne sullo stesso campo**

1. I campi di gioco del campionato Regionale Under 18 dovranno essere di norma diversi da quelli in cui si disputano le gare interne degli altri Campionati e/o Tornei.

2. In deroga al comma 1 potrà essere richiesta l'alternanza con gare interne dei Campionati Allievi e Giovanissimi della medesima Società solo se ciò è consentito dallo sviluppo dei relativi calendari dei Campionati.

3. Nell'ipotesi che lo sviluppo dei calendari non consenta l'integrale rispetto dell'alternanza richiesta la Società ha l'obbligo di individuare e comunicare alla Delegazione competente ovvero al Comitato Regionale un campo di gioco idoneo diverso da quello precedente.

4. La richiesta di alternanza di gare interne deve essere contenuta esclusivamente negli appositi spazi previsti nella domanda di iscrizione; non saranno prese in considerazione richieste presentate senza l'osservanza di questa formalità.

#### **Art. 6 – Variazioni calendario, orari ufficiali e campi di gioco**

1. Le richieste di variazione delle gare dei Campionati devono essere adeguatamente motivate e devono pervenire all'Ufficio Agonistica del Comitato Regionale, di norma, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara. La tassa di cui al successivo comma 3 è raddoppiata nel caso di richiesta non motivata.

2. Le richieste di variazioni di orario delle singole gare e lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi e posticipi) da inviare a mezzo fax, devono essere corredate con l'assenso della Società avversaria interessata.

3. Ogni variazione deve essere preventivamente autorizzata dal Comitato Regionale mediante ufficializzazione sul Comunicato Ufficiale, con apposita comunicazione o altri sistemi informativi nei casi urgenti (SMS, notizia sul sito internet istituzionale, ecc.) e la relativa richiesta è soggetta all'addebito di una "tassa di istruttoria" a carico della Società richiedente ovvero, se non specificato, alla Società che disputa la gara su campo proprio, pari ad € 20,00, indipendentemente dall'accoglimento.

4. Il Comitato Regionale può, senza comunicazione alcuna, non prendere in considerazione le domande presentate in violazione delle presenti disposizioni.

5. Il Comitato Regionale è l'unico soggetto competente a disporre il rinvio e qualunque altra variazione delle gare ufficiali. La chiusura degli impianti disposta unilateralmente dalle Amministrazioni comunali, dagli Enti gestori o da altri soggetti proprietari non determina il rinvio automatico delle gare in programma.

6. La mancata disputa delle gare a causa della chiusura degli impianti che non coincida con il rinvio previamente autorizzato dal Comitato Regionale comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

7. In caso di convocazione nelle Rappresentative Regionali o Provinciali di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società è facoltà del Comitato Regionale, su richiesta della Società interessata, di anticipare o posticipare le gare di Campionato/Torneo nel rispetto degli impegni delle Rappresentative e in funzione dello svolgimento del Campionato/Torneo stesso.

#### **Art.7 Obbligo della contemporaneità**

Tutte le gare delle ultime due (2) giornate aventi interesse di classifica devono essere disputate in contemporaneità di data e orario.

### **Art. 8 Sostituzione dei calciatori**

Le Società, nel corso delle gare ufficiali della Lega Nazionale Dilettanti, hanno la facoltà di sostituire cinque (5) calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Ferme restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della FIGC, si stabiliscono le seguenti modalità per la sostituzione:

- nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara possono essere indicati non più di nove (9) calciatori di riserva compreso il giocatore incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara;
- soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara nel rispetto delle modalità illustrate nel paragrafo specifico, fermo restando il limite delle cinque (5) sostituzioni.

L'inosservanza di tale disposizione comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti.

### **Art. 9 Norme di rinvio**

Per quanto non contemplato nel presente "Regolamento" si fa espresso riferimento alle disposizioni delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.

### **Art. 10 Norme Generali**

Il presente regolamento potrà essere modificato nel corso della stagione a descrizione e insindacabile giudizio del Comitato Regionale con apposito documento che sarà pubblicato sui Comunicati Ufficiali.